

# TI\_GERICHTE 60.2022.11 vom 5. Oktober 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-10-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2022.11](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2022.11)

FR: TI\_GERICHTE 60.2022.11 du 5 octobre 2022

IT: TI\_GERICHTE 60.2022.11 del 5 ottobre 2022

## Erwägungen

### E. 1

CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare in particolare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

### E. 1.2

L'interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B\_29/2018 del 24.8.2018 consid. 2.2.; 1B\_158/2018 dell'11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF 1B\_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale (Commentario CPP M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

L'interesse all'annullamento o alla modifica di una decisione giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del 3.4.2017 consid. 1.4.1.).

Secondo la giurisprudenza (sentenza TF 1B\_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può rinunciare all'esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un'autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l'esistenza di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui si deve rispondere.

### E. 1.3

Si pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale all'evasione dell'impugnativa 5/10.1.2022 in merito all'ordine di sequestro emanato il 30.12.2021.

La risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un'autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l'interesse all'annullamento del sequestro e di conseguenza all'evasione del gravame di RE 1 su tale ordine.

### E. 1.4

Il gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo d'oggetto e va stralciato dai ruoli.

### **E. 1.5**

Dato l'esito, si impone comunque di procedere ad un esame sommario, prima facie, del caso oggetto dell'impugnativa allo scopo di determinarsi sull'accollamento di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza TF 1B\_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).

#### **E. 1.5.1**

Secondo l'art. 263 cpv. 1 CPP all'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell'istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva anche della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l'art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [sentenza TF 1B\_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell'art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B\_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO ■ S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l'art. 26 Cost.) è legittimo ■ secondo l'art. 197 CPP ■ soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B\_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l'importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B\_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK StPO ■ F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vorart. 263-268 CPP n. 11 ss.).

#### **E. 1.5.2**

Nel caso in esame il telefono cellulare di RE 1 era stato sequestrato per appurare se da quell'apparecchio era stata fatta una telefonata ad un membro del municipio di \_\_\_\_\_ . Ai fini dell'inchiesta era importante dunque avere a disposizione il dispositivo dell'imputato.

Tutto ciò considerato, posto come il reclamante sarebbe risultato soccombente con il gravame, si giustifica di prelevare tassa di giustizia e spese e di non assegnare ripetibili.

Dagli atti tuttavia non emerge in alcun modo che siano state fatte delle fotografie al qui reclamante; né vi è un ordine per rilevamenti segnaletici in tal senso, né vi sono sue fotografie nell'incarto, né emerge alcunché dal suo verbale di interrogatorio del 30.12.2021 (cfr. AI 17). RE 1 ribadisce tuttavia nelle sue osservazioni di replica che egli sarebbe stato ( ) fotografato, non appena giunto agli uffici della cantonale, da uno dei due poliziotti interroganti, con un telefono cellulare ( ) (replica 18/21.2.2022, p. 2).

Si rileva nondimeno che anche se così fosse stato, tali fotografie non potrebbero essere utilizzate e conservate in quanto non confermate da valido ordine scritto (giusta l'art. 260 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 197, 255, 260, 382, 393 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente

La cancelliera

**E. 4**

Intimazione : - Per la Corte dei reclami penali II

presidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.